



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
e con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)
e con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2012

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	18
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	21
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversie	»	47

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo bilaterale firmato a Il Cairo il 15 febbraio 2001, già ratificato dalle Autorità egiziane, riguarda la materia del trasferimento delle persone condannate. Tale Convenzione consente che la pena inflitta ai cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti che siano stati condannati e detenuti nell'altro Stato, sia eseguita nel Paese di origine. La Convenzione si compone di 23 articoli.

La necessità di instaurare una tale collaborazione internazionale con la Repubblica Araba d'Egitto nasce dalla inesistenza di strumenti internazionali al riguardo, atteso, in particolare, il fatto che la Repubblica egiziana non ha aderito alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 334. Tale Convenzione costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Analogamente agli altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Accordo mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata è presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi è detenuto fuori dal proprio Paese.

Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire - in conformità con quanto previsto dagli ac-

cordi internazionali vigenti in tale materia - soltanto se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto - ove la richiesta promani dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione - presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Il detenuto potrà richiedere anch'egli il trasferimento, presentando una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna. Per l'adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto nonché il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. In ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato di esecuzione.

Nonostante le oggettive difficoltà legate alla diversità dei rispettivi ordinamenti giuridici, sono state accolte le seguenti proposte italiane volte al recepimento di taluni principi enucleati dalla Convenzione di Strasburgo:

l'esplicita previsione della necessità di un accordo tra lo Stato di condanna e quello di esecuzione sul trasferimento del condannato. Ogni Stato, nell'esercizio del proprio

potere discrezionale, valuta se il trasferimento comporti un pregiudizio alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o, in genere, agli interessi essenziali ed ai principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici (articolo 4, paragrafo 1, lettera *f*), dell'Accordo);

l'esplicita previsione che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione (articoli 9 e 11);

la possibilità riconosciuta allo Stato di esecuzione di sostituire la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la deci-

sione da eseguire per natura e durata (articolo 9, comma 2, dell'Accordo).

Il presente provvedimento era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2003, ma non era riuscito a terminare l'*iter* parlamentare.

Negli anni successivi è stato messo a punto un provvedimento di autorizzazione alla ratifica del presente Accordo e di un altro firmato in pari data, relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, che attende ancora di essere approvato.

Dal momento tuttavia che la controparte ha provveduto agli adempimenti per il presente accordo, si è deciso di svincolarlo dal disegno di legge già predisposto e presentarlo autonomamente.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

1. Accordo sul trasferimento di persone condannate.

L'Accordo in questione ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica Araba di Egitto, consentendo loro di scontare la pena in Italia.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trova ristretto presso strutture penitenziarie egiziane un (1) solo cittadino italiano.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia - in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti - almeno due detenuti.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica Araba di Egitto verso l'Italia è pari mediamente ad € 298,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti è così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 detenuti:

- Euro 298,00 (passaggio aereo) x 2 (n. detenuti max annuo)	Euro 596,00
--	-------------

Spese di viaggio per 4 accompagnatori:

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun condannato da trasferire in Italia ed una diaria di euro 85,44 (Colonna C della tabella B del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, e successive modificazioni, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) da riconoscere a ciascun accompagnatore. A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore euro 4,12 per oneri sociali (3,05 euro) e IRAP (1,07 euro) a carico dello Stato, così

calcolati: euro 85,44 – euro 77,47 (quota esente) = euro 7,97; euro 7,97 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro 12,59, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) pari, appunto, ad euro 4,12.

Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 89,56.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a circa 560 euro (tariffa Alitalia, classe economica), e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Pertanto, considerato per i quattro accompagnatori dei due detenuti da trasferire in Italia una missione di un giorno per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

– Biglietto aereo Roma – Il Cairo andata e ritorno per 4 accompagnatori: euro 560 + euro 28 (maggiorazione 5 per cento <i>ex art.</i> 14, L. n. 836/1973) = euro 588; euro 588 x 4 accompagnatori x 1 missione annua	Euro	2.352;
– Spese di missione per 4 accompagnatori: euro 89,56 (diaria al lordo oneri a carico dello Stato) x 4 accompagnatori x 1 giorno di missione	Euro	<u>358,24</u>
Totale spese di missione	Euro	<u><u>2.710,24</u></u>

2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 2.500,00.

Complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo sul trasferimento di persone condannate viene quantificato in euro 5.806,24 (euro 596,00 per il viaggio dei due condannati da trasferire + euro 2.710,24 per la missione degli accompagnatori + euro 2.500,00 per le spese di traduzione atti e documenti): in cifra tonda euro 5.806,00.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'Accordo sul trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da poter scontare la pena comminata nell'altro Stato nel proprio Paese di origine.

In questo modo i nostri connazionali, reclusi in carcere egiziane, potranno tornare in Italia evitando di essere sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure e favorire il reinserimento sociale dei condannati nel proprio paese d'origine.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'Accordo costituirà la base giuridica di riferimento dell'insieme delle relazioni bilaterali fra l'Italia e l'Egitto. Nel quadro normativo nazionale esistono Accordi non ancora ratificati in materia di estradizione, cooperazione tecnica tra i Ministeri della giustizia e di assistenza giudiziaria in materia penale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'Accordo non presenta, in linea di principio, aspetti idonei ad incidere sull'esistente quadro normativo vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali e si pone in linea coerente con l'articolo 80 della Costituzione.

- 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo non invade le competenze delle regioni e degli enti locali in quanto rientra nell'ambito della normativa fra Stati di cui l'articolo 117, secondo comma, lettera, a) della Costituzione.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non presenta aspetti di incompatibilità con i principi indicati in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per trasferimento delle persone condannate tra l'Italia ed Egitto.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni circa le linee prevalenti della giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Accordo appare conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'Accordo.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ravvisano linee prevalenti di giurisprudenza e non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'intervento normativo si pone in linea coerente con i principi sanciti dalla Convenzione trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 firmata dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Data la specificità della materia non sono ravvisabili linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non presenta peculiarità in tema di nuove definizioni in quanto ispirato alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 di cui permea i concetti fondamentali.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Data la natura del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento in esame non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non ci sono deleghe aperte per il medesimo oggetto essendo l'autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale riservato alla legge ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono non previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Descrizione del quadro normativo vigente.*

L'intervento normativo mira a ratificare l'Accordo raggiunto il 15 febbraio 2001 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto in materia di trasferimento delle persone condannate.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; gli articoli 730-746 del codice di procedura penale che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; la legge 25 luglio 1988 n.334 e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e del relativo protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1987.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.*

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e l'Egitto sono divenuti, negli ultimi anni, particolarmente frequenti tuttavia mancavano specifici Accordi che li potessero regolare. Il 15 febbraio 2001 sono stati sottoscritti, a Il Cairo, tre diversi Accordi in materia di cooperazione giudiziaria tra i due Stati: l'Accordo di estradizione, l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale e l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate. Col presente disegno di legge si intende ratificare l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate in base al quale sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in Egitto di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini egiziani di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in Egitto di scontare in Italia la sentenza di condanna così sottraendoli al regime carcerario egiziano e permettendogli il reinserimento nello Stato di cittadinanza.

Nel contempo fare in modo che il cittadino egiziano condannato in Italia possa essere, col suo consenso, trasferito in Egitto per ivi scontare la sentenza di condanna pronunciata dalle autorità italiane. È evidente che questo contribuisce, se pur parzialmente, a sollevare il carico carcerario dei nostri istituti di detenzione.

D) *Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.*

Reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza. Rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia. Redistribuzione della popolazione carceraria secondo criteri omogenei e maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione.

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo sono costituiti dal numero dei detenuti egiziani che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani, dal numero dei cittadini egiziani trasferiti in Egitto e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.*

Ministero della giustizia, uffici giudiziari, istituti penitenziari, Ministero dell'interno, Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), avvocati e soprattutto i detenuti italiani in Egitto ed i detenuti egiziani in Italia.

SEZIONE 2. - LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nella fase negoziale, le Parti si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali consultazioni è emersa la necessità di consultare i attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state altresì consultate le rispettive Delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero ed i nominativi dei connazionali

detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, in ordine alla tutela ed alla visita. Sono stati acquisiti i formali pareri favorevoli del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno ed inoltre il parere favorevole con osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze le cui osservazioni sono state fatte proprie nel testo pertanto l'ammontare dell'onere annuo da euro 5.600 sono passate a euro 5.806.

SEZIONE 3. - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento avrebbe significato il congelamento della situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi. Una volta stabilita una intesa tra le Parti, è stata valutata, ma scartata, tale ipotesi in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile per l'efficacia delle disposizioni contenute nell'Accordo.

SEZIONE 4. - LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile, la convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate poiché l'Egitto non è Stato Parte del Consiglio d'Europa.

SEZIONE 5. - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'opzione regolatoria proposta si giustifica per favorire il reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza e per ridurre l'affollamento degli istituti penitenziari. La scelta si è fondata sui dati statistici curati annualmente dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione delle medesime statistiche.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella riduzione del numero dei cittadini egiziani detenuti presso le carceri italiane e nel reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i cittadini egiziani che sconteranno la pena nel Paese di cittadinanza, sia i cittadini italiani, che potranno ritornare in Italia a espiare la pena, con benefici effetti anche sulle condizioni di accettazione dello stato carcerario. Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

L'intervento regolatorio prevede obblighi informativi a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata. Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo, sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

Le rispettive Amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri di giustizia, della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un cittadino dell'altro Stato. I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese, dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie, della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.

D) *Comparazione con altre opzioni esaminate.*

Non si è potuto procedere alla comparazione, perché ogni altra opzione alternativa è stata esclusa in radice, in base a considerazioni relative sia alla fonte giuridica sia di merito.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'onere annuo recata dall'Accordo è stato quantificato in 5.806 euro che verrà coperto mediante la riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto riguarda le strutture che devono dare immediata attuazione all'Accordo sono già in grado di

operare con le risorse strumentali ed umane e con le modalità a disposizioni senza ulteriori oneri.

SEZIONE 6. - L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. - LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Le autorità responsabili dell'attuazione dell'intervento sono le rispettive Amministrazioni giudiziarie. Tuttavia anche il Ministero dell'interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l'estero della persona condannata. Il Ministero degli affari esteri è inoltre chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico-consolare.

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Le azioni di pubblicità conseguenti all'approvazione del provvedimento consistono nella pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. L'entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, consente l'inserimento nella Banca Dati ITRA (Archivio dei Trattati internazionali) del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero, tra gli Accordi in vigore sul piano internazionale.

Vi è poi una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie o ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e con l'ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale. I dati ricavati serviranno altresì a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).*

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, disposti alla fine di ogni biennio, ove non fossero soddisfacenti, potrebbe decidere di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

Inoltre il Ministero degli affari esteri provvederà ad elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente Amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio egiziano; dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi, mediante la promozione di un nuovo negoziato tra le Parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Mi-

nistro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il
Governo della Repubblica Araba di
Egitto
sul trasferimento delle persone
condannate

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto,

Desiderosi di permettere ai condannati di scontare la loro pena privativa della libertà nel paese di cui sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

TITOLO 1
Principi generali

ARTICOLO 1

Ai fini de presente Accordo, l'espressione:

- 1) "Condanna", significa esclusivamente qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un illecito penale;
- 2) "sentenza", significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
- 3) "Stato di condanna", significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- 4) "Stato di esecuzione", significa lo Stato in cui la persona può essere, o è già stata trasferita;
- 5) "Persona condannata", significa ogni persona nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di condanna.

ARTICOLO 2

- 1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone condannate.
- 2) Una persona condannata nel territorio di uno Stato, può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.

ARTICOLO 3

- 1) La domanda di trasferimento può essere presentata:
 - a) dallo Stato di condanna;
 - b) dallo Stato di esecuzione.

- 2) La persona condannata può esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo.

- 3) Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 4

- 1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni:
 - a) il fatto che motiva la domanda deve essere punito come reato dalla legislazione di ciascuno dei due Stati;
 - b) la decisione giudiziaria di cui all'articolo 1 deve essere irrevocabile ed esecutiva conformemente alle rispettive legislazioni dei due Stati;
 - c) la persona condannata detenuta deve avere la nazionalità dello Stato in cui sarà trasferito;
 - d) la persona condannata detenuta deve essere consenziente conformemente alle condizioni previste dall'articolo 8;
 - e) la persona condannata detenuta deve avere ancora, al momento della domanda di trasferimento, almeno un anno di pena privativa della libertà da scontare. In casi eccezionali i due Stati possono concordare un trasferimento quando la durata della pena ancora da scontare è inferiore a quella di cui sopra.
 - f) Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Ogni Stato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, valuta se il trasferimento è tale da portare pregiudizio alla sua sovranità, alla sua sicurezza, al suo ordine pubblico, ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o ad altri suoi interessi essenziali.
- 2) Lo Stato di condanna può chiedere che il trasferimento della persona condannata sia sottoposto ad altre condizioni. In questo caso, se accetta le condizioni, lo Stato di esecuzione, previo consenso della persona condannata, si impegna a rispettarle. I Ministri della Giustizia degli Stati contraenti sono competenti ad accettare le suddette condizioni.

ARTICOLO 5

- 1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un cittadino di questo Stato che potrebbe dare luogo ad un trasferimento, in applicazione del presente Accordo.
- 2) Le autorità competenti dello Stato di condanna informano ogni cittadino dell'altro Stato che è oggetto di una condanna irrevocabile, della possibilità che gli è offerta di ottenere, alle condizioni della presente Accordo, il suo trasferimento per scontare la sua pena nel Paese del quale ha la nazionalità.
- 3) La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento nonché delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

ARTICOLO 6

Il trasferimento della persona condannata è rifiutato da uno dei due Stati Parte:

- 1) se la richiesta di trasferimento è relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne è stata inflitta una in questo Stato, è stata eseguita o è prescritta;
- 2) se la condanna è stata pronunciata per un reato puramente militare.

ARTICOLO 7

Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato da uno dei due Stati parte:

- 1) se le autorità competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti.
- 2) Se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione.
- 3) Se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico.
- 4) Se la persona condannata possiede anche la nazionalità dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna.
- 5) Se il massimo della pena privativa della libertà prevista dalla legge dello Stato di esecuzione è fortemente inferiore alla pena privativa della libertà inflitta nello Stato di condanna.

ARTICOLO 8

- 1) La persona condannata deve prestare il proprio consenso al trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'età o dello stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo rappresentante. La procedura da seguire in materia è disciplinata dal diritto dello Stato di condanna.
- 2) Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua richiesta, la possibilità di verificare, tramite l'intermediario di un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.

ARTICOLO 9

- 1) La pena inflitta dallo Stato di condanna è eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla Legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato.
- 2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non è prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire.
- 3) La pena sostituita non può aggravare, per natura o durata, la pena privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna.

ARTICOLO 10

Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo richiede, del seguito dato all'esecuzione della condanna.

ARTICOLO 11

Le modalità di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, che è l'unico competente a prendere tutte le decisioni relative.

ARTICOLO 12

Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su qualsiasi ricorso di revisione presentato avverso la condanna.

ARTICOLO 13

- 1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena.
- 2) Le autorità competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.

ARTICOLO 14

Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo può essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.

ARTICOLO 15

- 1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la prosecuzione dell'esecuzione della pena esclusivamente in tale Stato.
- 2) Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se questa è stata interamente scontata nello Stato di esecuzione.

TITOLO 2

Procedura

ARTICOLO 16

Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identità del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione. Vi è allegata una dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.

ARTICOLO 17

- 1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove è stato commesso nonché la sua qualificazione giuridica. Trasmette ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione provvisoria già subita e sulle riduzioni di pena già concesse, nonché sulla personalità del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna.
- 2) Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.

ARTICOLO 18

Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della Giustizia a Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 19

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione; sono muniti della firma e del sigillo dell'autorità competente.

ARTICOLO 20

- 1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente sul territorio dell'altro Stato.
- 2) Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta.
- 3) Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si è fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

ARTICOLO 21

Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonché qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.

ARTICOLO 22

Il presente Accordo sarà applicabile all'esecuzione delle condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

TITOLO 3

Disposizioni finali

ARTICOLO 23

- 1) Ognuno degli Stati notificherà per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al più presto possibile.
- 2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.
Ognuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso.


Fatto a Il Cairo

il 15 febbraio 2001


In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo francese.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

PER
Il Governo
della Repubblica Italiana



PER
Il Governo
della Repubblica Araba d'Egitto



Convention
entre le Gouvernement de la République
Italienne
et le Gouvernement de la République
Arabe d’Egypte
sur le transfèrement des personnes
condamnées

Le Gouvernement de la République Italienne

et

Le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte,

Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont les nationaux, afin de faciliter leur réinsertion sociale,

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE 1

Principes Généraux

ARTICLE 1

Aux fins du présent Traité, l'expression :

- 1) « Condamnation » désigne exclusivement toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge en raison d'une infraction pénale ;
- 2) « jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation ;
- 3) « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamné la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été ;
- 4) « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été ;
- 5) « Personne condamnée » désigne toute personne à l'encontre de laquelle une décision de justice prononçant une condamnation a été rendue.

ARTICLE 2

- 1) La République Arabe d’Egypte et la République Italienne s’engagent à coopérer, dans les conditions prévues par le présent Traité, en matière de transfèrement des personnes condamnées.
- 2) Une personne condamnée sur le territoire d’un Etat peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transférée vers le territoire de l’autre Etat pour y subir la condamnation qui lui a été infligée par la décision de justice.

ARTICLE 3

- 1) La demande de transfèrement peut être présentée :
 - a) soit par l'Etat de condamnation ;
 - b) soit par l'Etat d'exécution ;**

- 2) Le condamné peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention.**

- 3) L'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution les informations requises aux fins de l'application de la présente Convention.**

ARTICLE 4

1) La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes :

- a) Les faits qui motivent la demande doivent être sanctionnés comme infraction pénale par la législation de chacun des deux Etats ;
- b) La décision judiciaire visée à l'article 1 doit être irrévocable et exécutoire conformément aux législations respectives des deux Etats ;
- c) Le condamné détenu doit avoir la nationalité de l'Etat vers lequel il sera transféré ;
- d) Le condamné détenu doit être consentant conformément aux conditions prévues à l'article 8 ;
- e) Le condamné détenu doit avoir encore, au moment de la demande de transfèrement, au moins un an de peine privative de liberté à exécuter. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent convenir d'un transfèrement lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure à celle prévue ci-dessus.
- f) L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution sont d'accord sur le transfèrement. Chaque Etat, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, considère si le transfèrement est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels ;

2) L'Etat de condamnation peut demander que le transfèrement du condamné détenu soit également soumis à d'autres conditions.

Dans ce cas-là, l'Etat d'exécution, avec le consentement préalable de la personne condamnée, s'il accepte ces conditions, s'engage à les respecter.

Sont compétents pour accepter lesdites conditions les Ministres de la Justice des Etats contractants.

ARTICLE 5

- 1) L'Etat de condamnation informe l'autre Etat de toute condamnation rendue contre un national de cet Etat qui pourrait donner lieu à transfèrement, en application de la présente Convention.
- 2) Les autorités compétentes de l'Etat de condamnation informent tout national de l'autre Etat, qui fait l'objet d'une condamnation irrévocable, de la possibilité qui lui est offerte d'obtenir, dans les conditions de la présente Convention, son transfèrement pour exécuter sa peine dans le pays dont il a la nationalité.
- 3) Le condamné doit être informé par écrit de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement ainsi que des conséquences juridiques qui en découlent.

ARTICLE 6

Le transfèrement du condamné est refusé par l'un des deux Etats Parties :

- 1) Si la demande de transfèrement est relative à une peine prononcée pour des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat d'exécution et pour lesquels la peine, s'il en a été prononcé une dans cet Etat, a été exécutée ou est prescrite ;**
- 2) Si la condamnation a été prononcée pour une infraction purement militaire.**

ARTICLE 7

Le transfèrement du condamné peut être refusé par l'un des deux Etats Parties :

- 1) Si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits.
- 2) Si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'exécution.
- 3) Si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge.
- 4) Si le condamné possède aussi la nationalité de l'Etat de condamnation. La qualité de national s'apprécie à la date des faits qui ont donné lieu à la condamnation.
- 5) Si le maximum de la peine privative de liberté prévue par la loi de l'Etat d'exécution est fortement inférieure à la peine privative de liberté infligée par l'Etat de condamnation.

ARTICLE 8

- 1) **Le condamné doit donner son consentement au transfèrement volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. Lorsque, en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du condamné, l'un des deux Etats l'estime nécessaire, le consentement est donné par son représentant. La procédure à suivre à ce sujet est régie par le droit de l'Etat de condamnation.**

- 2) **L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution, sur sa demande, la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire, que le consentement au transfèrement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.**

ARTICLE 9

- 1) La peine prononcée dans l'Etat de condamnation est exécutoire dans l'Etat d'exécution pour la partie qui reste à subir dans l'Etat de condamnation, et ne doit pas excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution pour le même type d'infraction.
- 2) Lorsque la peine infligée par l'Etat de condamnation est inconnue dans l'Etat d'exécution, ce dernier Etat substitue à cette peine une autre peine. Cette peine correspond autant que possible, quant à sa nature et à sa durée, à celle infligée par la décision à exécuter.
- 3) La peine substituée ne peut aggraver, par sa nature ou par sa durée, la peine privative de liberté prononcée par l'Etat de condamnation.

ARTICLE 10

L'Etat d'exécution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande, des suites de l'exécution de la condamnation.

ARTICLE 11

Les modalités d'exécution de la peine sont régies par la loi de l'Etat d'exécution qui est seul compétent pour prendre toutes les décisions s'y rapportant.

ARTICLE 12

L'État de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation.

ARTICLE 13

- 1) L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui met fin à tout ou en partie à l'exécution de la peine.
- 2) Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution mettent fin à l'exécution de la peine dès qu'elles sont informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la peine son caractère exécutoire.

ARTICLE 14

Aucun condamné transféré en application de la présente Convention ne peut être à nouveau poursuivi, arrêté ou détenu dans l'Etat d'exécution pour l'infraction ayant entraîné la peine prononcée par l'Etat de condamnation, qui a donné lieu au transfèrement.

ARTICLE 15

- 1) La prise en charge de la personne condamnée par l'Etat d'exécution a pour effet de poursuivre l'exécution de la peine exclusivement dans cet Etat.**
- 2) L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la peine si celle-ci a été entièrement purgée dans l'Etat d'exécution.**

TITRE 2**Procédure****ARTICLE 16**

Toute demande de transfèrement est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné, son lieu de détention dans l'Etat de condamnation et son lieu de résidence dans l'Etat d'exécution. Elle est accompagnée d'une déclaration constatant le consentement du condamné ou de son représentant au transfèrement.

ARTICLE 17

- 1) L'Etat de condamnation adresse à l'Etat d'exécution l'original ou une copie authentique de la décision de condamnation. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que sa qualification légale. Il fournit tous renseignements nécessaires sur la durée de la détention provisoire déjà subie et sur les réductions de peine déjà accordées ainsi que sur la personnalité du condamné et sa conduite dans l'Etat de condamnation avant et après le prononcé de la décision de condamnation.

- 2) Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'information nécessaire.

ARTICLE 18

Les demandes de transfèrement sont transmises de Ministère de la Justice à Ministère de la Justice.

ARTICLE 19

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation ; ils sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité compétente.

ARTICLE 20

- 1) Les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception toutefois des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'autre Etat.
- 2) L'Etat qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte.
- 3) L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer à l'Etat de condamnation le remboursement des frais exposés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

ARTICLE 21

Les demandes de transfèrement et les pièces et documents à l'appui ainsi que toute information échangée en vertu de la présente Convention seront rédigés dans la langue de l'Etat requérant et seront accompagnées d'une traduction assermentée dans la langue de l'Etat requis ou en anglais ou en français.

ARTICLE 22

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

TITRE 3

Dispositions finales

ARTICLE 23

- 1) Chacun des deux Etats notifiera par voie diplomatique à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra.
- 2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation; dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis.


Fait au Caire

Le 15 de Fevrier 2001

En triple exemplaire, en langues italienne, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte français prévaudra.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Etats dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

POUR
le Gouvernement
de la République Italienne



POUR
le Gouvernement
de la République Arabe d'Egypte

